



CONSORZIO R. -P.S.P.

Repertorio N. _____

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO

CONTRATTO CONCESSIONE IN USO IMMOBILE

DENOMINATO "CASETTA DI CIMA CAMPOLONGO - CAFFELATTE"

Scrittura privata

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____, nella sede del Consorzio, in Rotzo, presso la casa Comunale, si sono costituiti:

1- CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO CIVICO ED ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI ROTZO-S.PIETRO E PEDESCALA – (C.F. 00292150240), rappresentato dal _____, nato a _____ (...) il _____._____ e residente in via _____, _____ (VI);

2- _____ (C.F. _____), nat.... a _____ (...) il _____._____, residente in via _____ n. _____, _____ (VI);

Premesso che con delibera n. _____ del _____ si è stabilito di concedere in uso l'immobile consortile denominato "Casetta di Cima Campolongo - Caffelatte", le parti, come sopra individuate, intenzionate a tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, convengono e stipulano quanto segue:

- 1- La suesposta narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- Il Consorzio per la gestione del Demanio Civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo- Pedescala e S.Pietro concede in uso alla _____, che accetta, l'immobile denominato "Casetta di Cima Campolongo - Caffelatte", insistente sul map-pale n. 54, Foglio 19 Sez.U, Comune di Rotzo, di circa 76 mq, da adibirsi a posto di ritrovo;

- 3- La concessione decorre dal _____._____ ed ha la durata di quattro anni, allorchè cesserà senza bisogno di disdetta alcuna. Al termine del periodo la concessionaria si obbliga a lasciare libero da persone e cose l'immobile, eventuali beni mobili presenti all'interno dello stabile dopo il periodo di concessione saranno considerati dotazione dell'immobile in totale disponibilità del Consorzio;
- 4- Il canone annuo di concessione è fissato in euro,.... (...../.....), da corrispondere al Consorzio in rata unica scadente il 15 ottobre di ciascun anno. Il canone di concessione verrà rivalutato del 50% dell'indice ISTAT-FOI per ciascuna annualità;
- 5- E' imposto divieto di sub-concessione del bene immobile a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- 6- E' imposto il divieto di esercitare qualsivoglia attività economica nell'immobile concesso, anche connessa ad attività operante in altra sede, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- 7- Il concessionario si obbliga a sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione consortile, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualsiasi momento;
- 8- Il concessionario accetta l'immobile nelle condizioni di fatto, dichiara di aver visitato il fabbricato ed averlo trovato adatto all'uso consentito;
- 9- Eventuali lavori di miglioramento all'immobile da parte del concessionario di carattere stabile e duraturo, dovranno essere preliminarmente valutati ed approvati formalmente dal Consorzio, per quanto di competenza, e potranno essere riconosciuti a scapito del canone di concessione e/o per il prolungamento del periodo di concessione ad insindacabile giudizio del concedente;

- 10- Le parti convengono che l'uso dello stabile Casetta di Cima Campolongo - Caffelatte è esclusivo degli aventi diritto di uso civico;
- 11- Tutti gli interventi di ordinaria manutenzione dello stabile e delle sue pertinenze per quanto di competenza, comprese le vie di accesso, sono a carico della concessionaria, che si obbliga a mantene in decoroso ordine l'immobile e le sue pertinenze;
- 12- Il concessionario è a conoscenza che la strada di accesso all'immobile, nel tratto Campolongo - bivio quota 1.634m - Forte Campolongo, durante il periodo invernale è in concessione alla Campolongo S.n.c. come pista da sci;
- 13- L'Amministrazione potrà in ogni momento revocare la concessione in presenza di motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati, senza che la concessionaria possa, per tale evenienza, pretendere alcun compenso e/o risarcimento;
- 14- Durante il periodo di concessione non sarà possibile trasferire il diritto di uso dell'immobile a qualsiasi soggetto terzo;
- 15- Ogni responsabilità, civile e penale, derivante dallo svolgimento dell'attività all'interno dell'immobile è, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico della concessionaria;
- 16- La concessionaria, entro mesi 3 dalla firma del presente contratto, dovrà dimostrare di aver stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile, rischio locativo e danni da incendio del fabbricato per un valore non inferiore ai 50.000,00 €;
- 17- Nel caso in cui la concessionaria recedesse dalla presente concessione-contratto, il Consorzio non sarà tenuto a riconoscere alcunchè a titolo di ristoro per investimenti e/o migliorie poste in essere a carico dell'immobile;
- 18- Per le altre condizioni normative della concessione le parti contraenti rinviano alla disciplina in materia contenuta nel vigente codice civile e nelle leggi speciali;

19- Alla concessionaria viene concesso un quantitativo di legna ad uso energetico per il riscaldamento dell'immobile non superiore a kg 1.000 annuo a titolo gratuito. Il materiale da destinare ad uso energetico sarà individuato ed assegnato dai preposti Uffici consortili;

20- Il valore del presente contratto viene fissato in € (Euro/.....)

21- Le spese connesse al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario;

Letto approvato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE:

IL CONCESSIONARIO: